

L'ARRETRATO DELLA G.A. VA RECUPERATO, MA NON È IL PROBLEMA

L'articolo di Stefano Bigolaro su "Il Dubbio" (9/06/2021) ed il dibattito sviluppatosi in occasione dell'incontro (davvero molto interessante!) organizzato da PrimoGrado sul tema "*Il possibile contributo della giustizia amministrativa alla ripartenza del Paese*" (7/06/2021) stimolano una riflessione sul tema dello smaltimento dell'arretrato.

Le prime timide risorse che paiono destinate alla giustizia amministrativa all'esito dell'approvazione del PNRR riguardano esclusivamente le assunzioni a tempo determinato di personale "*per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo ...*" (art. 11, c. 1, D.L. n. 80/2021, in G.U. n. 36 del 9/06/2021), da assegnare a taluni presidi giudiziali (art. 12, c. 1, idem).

L'obiettivo perseguito è "*... assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 ...*" (art. 11, cit.).

Le informazioni statistiche che annualmente vengono illustrate in occasione delle cerimonie di apertura dell'Anno Giudiziario evidenziano i successi ottenuti dalla G.A. (con l'eccezione di poche sedi storicamente sovraccaricate di competenze) nella riduzione dell'arretrato, nonostante le carenze di organico e con la complicità della riduzione del contenzioso "nuovo", che ormai rappresenta (per l'avvocatura, ma non solo) una tendenza patologica del sistema, imputabile più alla gravosità dell'accesso alla giustizia amministrativa (sono note le criticità della disciplina del contributo unificato) che non ad una incrementata correttezza e legittimità dell'azione amministrativa.

E' ben nota la scarsa percentuale di provvedimenti che vengono sottoposti all'esame del G.A., da cui consegue un oggettivo pericolo del sistema Paese: il mancato controllo giudiziale per la larga parte dell'operato della P.A. e del legittimo perseguimento dell'interesse pubblico.

Così pure è ben noto che la funzione del giudice amministrativo si distingue nettamente (fatta eccezione per talune materie di giurisdizione esclusiva o di merito) da quella del giudice ordinario e che la risoluzione giudiziale del contenzioso pendente non sempre rappresenta la vera soluzione del caso concreto (diversamente dalle decisioni del giudice civile e del giudice penale, per le quali i tempi di attesa, peraltro ben più lunghi di quelli del G.A., costituiscono sempre il problema).

Il codice del processo amministrativo già prevede gli strumenti (istanza di prelievo) finalizzati ad evidenziare le urgenze effettive per quelle materie che non godono di riti speciali (per le quali il problema dei tempi del processo non si pone neppure), senza contare che, nei casi in cui vi sia stata una istanza cautelare accolta, il merito comunque segue a breve.

L'indagine statistica dell'arretrato, così come la ricerca dei modi per la riduzione di esso, meriterebbe quindi di essere effettuata con riflessioni e valutazioni funzionali ad evidenziare i singoli casi in cui si sia verificata davvero una patologia di sistema (che, a puro titolo di esempio, potrebbe emergere dalla constatazione che in fascicolo si rinvergono istanze di prelievo non esaminate e istanze di fissazione reiterate per evitare la perenzione del ricorso).

Credo si possa affermare, senza nulla togliere all'innegabile impegno profuso della magistratura, che gran parte dell'arretrato si stia superando per effetto proprio dell'istituto della perenzione, che certamente non costituisce una corretta e dignitosa risposta alla domanda di tutela, ma conferma che, per un gran numero di controversie in materie affidate al G.A., la soluzione interviene a prescindere dalla decisione di merito, qualche volta per effetto dell'esercizio del potere di autotutela, più spesso per effetto dell'adozione di nuovi provvedimenti che producono un accettabile componimento dei diversi interessi in gioco, soluzioni spesso incentivate dalla proposizione e dalla pendenza del ricorso.

La riflessione finale è questa: le limitate risorse che il PNRR assegna alla giustizia amministrativa, oltre che essere riservate allo smaltimento dell'arretrato, dovrebbero essere preferibilmente destinate all'implementazione del processo telematico (dotazioni di hardware e reingegnerizzazione del PAT), per ottenere, con la convergente adozione di interventi di riforma del codice che non richiedono investimenti (annunciati nel dibattito, ma assenti nel testo del D.L. n. 80/2021), il miglioramento dell'efficienza funzionale della G.A., superandosi il pesante gap di durata del processo esistente tra riti speciali e riti ordinari e, auspicabilmente, incrementandosi l'accessibilità al servizio (anche mediante la riforma del contributo unificato) e la cultura della legittimità dell'azione amministrativa, quindi la consapevolezza dell'importanza per il sistema Paese dell'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico, sempre più spesso ottenibile mediante un corretto bilanciamento e componimento dei diversi interessi coinvolti nei procedimenti amministrativi.

Corrado Orienti